



## DELIBERA N. 52

8 gennaio 2023

**Oggetto** Istanza presentata da Devicor Medical Italy – Procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri a al P.O. Santo Spirito in Sassia ASL Roma 1. Importo a base di gara euro: 810.000,00. S.A..Azienda Sanitaria Locale Roma 1.

PREC 174/22/

### Riferimenti normativi

Art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### Parole chiave

Appalto pubblico – Forniture– Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica – Offerte plurime – Migliorie.

### Massima

Rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara la valutazione delle proposte migliorative dell'offerta tecnica, ferma restando la loro rispondenza alle previsioni del bando nonché la loro idoneità a soddisfare le esigenze della stazione appaltante in termini di efficacia ed efficienza delle soluzioni proposte.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 8 febbraio 2023

## DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 103019 del 7.12.2022 presentata dalla Devicor Medical Italy relativamente alla procedura di gara per la fornitura in full service di sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri a al P.O. Santo Spirito in Sassia, ASL Roma 1;

VISTA, in particolare, la censura sollevata da parte istante in merito alla presunta violazione da parte della concorrente - aggiudicataria Bard S.r.l. (oggi incorporata dalla Becton Dickinson Italia S.p.A.) dell'art. 32,



comma 4 d.lgs. 5072016 e s.m.i. in base al quale “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”. Infatti, questa ritiene che l’operatore economico abbia presentato un’offerta plurima con la proposta di una fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime stabilite dalla *lex specialis*.

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 16.12.2022;

VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante con le quali la stessa ribadisce la correttezza dell’operato posto in essere, evidenziando come, nell’offerta presentata dalla concorrente risultata aggiudicataria, l’oggetto della medesima sia stato il sistema Encor Espire quale dispositivo valutato dalla stazione appaltante secondo la disciplina di gara in aggiunta al quale, secondo le previsioni del disciplinare (V15- Ulteriori caratteristiche migliorative), l’operatore economico ha fornito una caratteristica migliorativa aggiuntiva dell’offerta mediante il sistema BD Elevation un manipolo wireless per la sola biopsia vuoto assistita al seno sotto guida ecografica, cui la commissione ha attribuito per ciascun commissario il giudizio di distinto, pari a 0,75 punti. La stazione appaltante, rappresenta inoltre, come l’ulteriore sistema a raggi X - Corelite offerto quale miglioria dalla Bard S.r.l. non sia stato oggetto di alcuna valutazione da parte della commissione, al quale non è stato attribuito alcun punteggio tecnico aggiuntivo. Con riferimento al parametro V18 - valutazione della campionatura, entrambe le concorrenti hanno ricevuto giudizio ottimo da parte di ciascun commissario. Sottolinea, infine, la ASL Roma 1, come l’attribuzione del punteggio tecnico alle concorrenti, ivi compreso quello relativo alle migliorie, non sia stata comunque decisiva ai fini dell’aggiudicazione della gara, avendo ricevuto un punteggio maggiore l’offerta economica della concorrente Bard, risultando così aggiudicataria anche se fosse stato attribuito punteggio zero ai parametri relativi alle migliorie (V15 e V18).

VISTE le deduzioni formulate dalla Becton Dickinson Italia S.p.A. società che ha incorporato la Bard S.r.l., con le quali la stessa respinge le censure sollevate da parte istante ritenendole infondate in fatto e in diritto. La società Becton, infatti, evidenzia come il BD Elevation e il Corelite siano sistemi migliorativi e non prodotti ulteriori, tali da costituire migliorie al prodotto Encor Enspire.

CONSIDERATO in generale il principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco. La disposizione impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con un’unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta. Il principio non solo risponde all’obiettivo di assicurare l’effettiva par condicio tra gli operatori economici nella competizione, ma soprattutto “assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa” (Cons. Stato, Sez. III, 26 luglio 2021, n. 5336);

RILEVATO che sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare limiti e contenuti di siffatto principio, laddove in una recente pronuncia (C.d.S. n. 3442 del 3 maggio 2022) si è fatto esplicito richiamo alla presenza di migliorie dell’offerta quali “precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante a differenza delle varianti progettuali destinate ad alterarne i contenuti originari”.

RITENUTO che nel caso in esame la stazione appaltante abbia rappresentato in maniera puntuale e precisa la composizione dell’offerta dell’aggiudicataria, al pari di quella della concorrente Devicor, evidenziando per entrambe i punteggi assegnati secondo le specifiche migliorative. Rappresentando inoltre come, nel caso della Bard S.r.l. il solo sistema BD Elevation sia stato considerato ai fini del criterio V15 quale sistema migliorativo del prodotto Encor Enspire.

RILEVATO dunque che emerge come l’offerta tecnica della concorrente Bard S.r.l. sia stata presentata in maniera conforme e coerente con la *lex specialis* e la stessa non presenti le caratteristiche dell’offerta plurima in quanto il sistema BD Elevation risulta essere una specifica migliorativa dell’unico prodotto offerto quale l’Encore Enspire;



CONSIDERATO altresì come le valutazioni nel merito delle proposte tecniche, anche per quanto riguarda l'efficienza e l'efficacia delle migliorie, nonché la loro rispondenza alle previsioni del bando ed alle esigenze della stazione appaltante, appartengono all'ambito tecnico-discrezionale riservato alla commissione di gara e, pertanto, non sono sindacabili se non a fronte di macroscopici profili di illegittimità (cfr. C.d.S. n. 2853 del 15 maggio 2018) che, nel caso in esame, non sono venuti in evidenza,

#### Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, l'operato della stazione appaltante risulta essere conforme alla normativa di settore dal momento che l'offerta dell'aggiudicataria non integra gli estremi di un'offerta tecnica plurima ma reca solo una specifica tecnica migliorativa sul prodotto.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 febbraio 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente